



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

*Protocollo:* 1/V

*Rif.:*

*Allegati:* 1

Roma, 2 gennaio 2008

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia  
delle Dogane

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane  
LORO SEDI

e per conoscenza:

agli Uffici di diretta collaborazione del  
Direttore

SEDE

alle Aree centrali  
SEDE

al Dipartimento per le Politiche  
fiscali

Via Pastrengo n. 22

00187 ROMA

(fax 06/47603910)

alla Confindustria

Viale dell' Astronomia n. 30

(fax 06/5923713)

all' E.N.I.

P.le Mattei n.1

ROMA

(fax 06/59825995)

all' Unione Petrolifera

Via del Giorgine n. 129

ROMA

(fax 06/59602925)

all' Assopetroli

Largo dei Fiorentini n. 1

ROMA

(fax 06/6861862)

alla Federpetroli

P.za S. Giovanni n.6

FIRENZE

(fax 055/2381793)

all' Assocostieri  
Via Cesare Pavese n. 305  
ROMA  
(fax 06/5011697)

all' Assogasliquidi  
V.le Pasteur n. 10  
ROMA  
(fax 06/5919633)

alla Confcommercio  
P.za G. Belli n. 2  
ROMA  
(fax 06/6874586)

alla Confesercenti  
Via Farini n.5  
ROMA  
(fax 06/4746556)

all' Associazione nazionale  
società per azioni  
Piazza Venezia n. 11  
ROMA  
(fax 06/6790487)

alla Repubblica di S. Marino  
Dipartimento finanze  
SAN MARINO  
(fax 0549/882244)

OGGETTO: Legge 24 dicembre 2007, n. 244. – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

Nel S.O. n. 285/L alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2007, n. 244. recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”.

Si illustrano, di seguito, alcune disposizioni di rilievo per l'attività di questa Agenzia, aventi efficacia a partire dal 1° gennaio 2008, inserite nell'**articolo 1** del testo della legge finanziaria predetta.

Con il **comma 119**, in un'ottica di semplificazione amministrativa, viene previsto che gli operatori doganali possano effettuare il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. A tal fine

viene autorizzata l'apertura di una contabilità speciale, presso la Banca d'Italia, nella quale far confluire i predetti versamenti. La determinazione delle modalità per il riversamento delle somme in questione viene rimessa ad uno specifico decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, di successiva emanazione.

Con il **comma 175** viene confermata, anche per l'anno 2008, l'esenzione dall'accisa sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra.

A tal proposito si fa presente che, a partire dal 1° gennaio 2008, non è più vigente l'estensione del beneficio in questione agli oli vegetali impiegati nelle coltivazioni sotto serra, disposta con l'art. 8 del decreto legislativo 02.02.2007, n. 26.

Nei **commi da 179 a 184** sono contenute disposizioni specifiche per la tassazione dei prodotti energetici utilizzati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti,

In particolare:

- con il **comma 179** viene modificata la lettera c) del comma 1 dell'art. 17 del decreto legislativo 26.10.1995, n. 504 nel senso che viene confermata l'esenzione dall'accisa per i prodotti ad essa soggetti che siano destinati alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, mentre **tale esenzione viene esclusa per i prodotti soggetti ad accisa destinati alle Forze armate nazionali**. Il comma in questione, inoltre, modifica contestualmente la Tabella A, allegata al decreto legislativo 504/1995 sopra citato, inserendo, dopo il punto 16 della medesima, il punto **16-bis "Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti"**, nel quale vengono indicate le seguenti aliquote d'accisa, a cui devono essere assoggettati i prodotti energetici in questione:

*Carburanti per motori :*

- benzina euro 359,00 per 1.000 litri;
- gasolio euro 302,00 per 1.000 litri;
- gas di petrolio liquefatto (GPL) esenzione;
- gas naturale esenzione

*Combustibili per riscaldamento :*

- gasolio euro 21,00 per 1.000 litri;
  - GPL zero;
  - gas naturale euro 11,66 per 1.000 metri cubi;
- con il **comma 180**, viene stabilito che, rispetto al gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali come combustibile per riscaldamento non trovano applicazione:

- né l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile;
  - né l'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'art. 9 del d. lgs. n. 398/1990 e successive modificazioni;
- con i **commi 181, 182 e 183**, viene prevista l'istituzione di specifici fondi, rispettivamente nello stato di previsione del Ministero della difesa, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dei trasporti, destinati al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali (diverse dalla Guardia di Finanza e dal Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera), dalla Guardia di Finanza e dal Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera;
  - con il **comma 184** vengono individuate le risorse necessarie per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle misure di cui ai commi 181, 182 e 183.

Con i **commi da 185 a 190** viene modificato il regime concernente l'attribuzione alla regione Friuli-Venezia Giulia di quote dell'accisa sulla benzina e sul gasolio per autotrazione, per la riduzione del prezzo alla pompa dei medesimi prodotti a favore dei residenti nella regione.

In particolare:

- a) con il **comma 185**, viene abrogato, a partire dal 1° gennaio 2008, il comma 16 dell'art. 3 della legge 28.12.1995, n. 549, concernente la determinazione della quota di spettanza regionale rispetto all'accisa sulle benzine e sul gasolio per autotrazione venduti nel territorio della regione. Il comma in questione mantiene fermo l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16.12.2004, n. 341;
- b) con il **comma 186**, viene prevista, a partire dal 1° gennaio 2009, l'abrogazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 16.12.2004, n. 341, richiamato alla lettera a);
- c) con il **comma 187**, viene integrato l'articolo 49 dello Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31.01.1963, n. 1 e successive modificazioni, con l'inserimento del punto *7-bis* con cui viene determinata la quota percentuale del gettito derivante dall'accisa sulle benzine (29,75%) e dall'accisa sul gasolio(30,34%) consumati nella regione per uso autotrazione, da devolversi alla regione a partire dal 1° gennaio 2008, ai sensi del **comma 188**;
- d) con il **comma 189**, viene prevista, per gli anni successivi al 2010, la possibilità di rideterminare annualmente, con previsione nella legge

finanziaria, l'entità delle compartecipazioni, di competenza della regione Friuli-Venezia Giulia, al gettito derivante dall'accisa afferente i prodotti di cui alla lettera c);

- e) con il **comma 190** viene soppressa la locuzione “*e nell'ambito della quota dell'accisa a loro riservata*”, contenuta nel testo del comma 15 dell'art. 3 della legge n. 549/1995, e successive modificazioni.

Con i **commi 191 e 192** viene modificato il regime relativo alla zona franca istituita, con la legge 01.12.1948, n. 1438, rispetto ad una parte del territorio della provincia di Gorizia.

In particolare:

- a) con il **comma 191**, viene modificato l'art. 2 della citata legge n. 1438/1948, con l'eliminazione della voce “combustibili liquidi e “, di cui al punto 7) dell'elencazione, contenuta nel primo comma dell'articolo in questione, nella quale vengono indicati i prodotti che possono essere immessi nella zona franca in esenzione. Viene, pertanto, rideterminato, con una riduzione di euro 50.123.520, il valore globale delle agevolazioni di cui all'art 3 della legge n. 700/1975, relativo ai prodotti di cui alle Tabelle A e B, alla legge allegate;
- b) con il **comma 192**, viene stabilito che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia provveda, entro il 30 aprile 2008, a modificare, in maniera coerente con quanto previsto dal comma 191, le suddette Tabelle A e B, vigenti alla data del 1° gennaio 2008. Il comma in questione prevede, inoltre, la soppressione, a partire dal 1° luglio 2008, di ogni riferimento ai prodotti energetici, sottoposti ad accisa in relazione all'uso cui sono destinati, anche ove il provvedimento suddetto non venga adottato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

Con i **commi da 193 a 195** viene abrogato il regime agevolato concernente la benzina impiegata nel territorio della provincia di Trieste e nel territorio di alcuni comuni della provincia di Udine nonché il regime agevolato concernente il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine.

In particolare:

- a) con i **commi 193 e 194** vengono rispettivamente abrogati il comma 4 dell'art. 7 del decreto-legge 29.12.1987, n. 534 (convertito con modificazioni dalla legge 29.02.1988, n. 47) e l'art. 6 del decreto-legge 22.11.1991, n. 369 (convertito con modificazioni dalla legge 22.01.1992, n. 17 ) concernenti l'esenzione dall'accisa per la benzina

impiegata nel territorio della provincia di Trieste e nel territorio di alcuni comuni della provincia di Udine;

- b) con il **comma 195** vengono abrogati i commi *1-ter*, *1-quater*, *1-quinques* dell'art. 7 del decreto-legge 30.12.1991, n. 417 (convertito con modificazioni dalla legge 06.02.1992, n. 66) concernenti l'esenzione dall'accisa per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine.

Con il **comma 196** viene abrogato l'art. *8-bis* del decreto-legge 22.11.1991, n. 369 (convertito con modificazioni dalla legge 22.01.1992, n. 17) concernente alcune prescrizioni per la determinazione quantitativa dei contingenti di benzina e di gasolio di cui alla tabella A allegata alla legge n. 700/1975.

Con il **comma 240** vengono confermate, anche per l'anno 2008:

- a) l'incremento dell'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'art. 8 della legge 23.12.1998, n. 448 e successive modificazioni di cui all'art. 5 del decreto-legge 01.10.2001, n. 356, convertito con modificazioni dalla legge 30.11.2001, n. 418.

A tal riguardo si precisa che, **a partire dal 1° gennaio 2008 non trova, invece, applicazione la riduzione di prezzo - introdotta con l'art. 13, comma 2, della legge 28.12.2001, n. 448 - per il gasolio e il GPL impiegati come combustibile per riscaldamento nelle parti di territorio comunale, individuate da apposita delibera del consiglio comunale, appartenenti a frazioni parzialmente non metanizzate, di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;**

- b) l'incremento dello sconto, di cui all'art. 6 del decreto-legge 01.10.2001, n. 356 (convertito con modificazioni dalla legge 30.11.2001, n. 418), previsto per ogni chilowattora di calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica originariamente stabilito in lire 20 per chilowattora dall'articolo 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni.

A tal riguardo, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 4-ter, del decreto-legge 30.09.2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.11.2000, n. 354, per opportuna informazione, si fa presente che con l'**art. 2, comma 138**, della legge in argomento viene chiarito che la sopra citata lett. f) deve essere interpretata nel senso che la disciplina agevolativa ivi prevista trova applicazione anche rispetto alle persone giuridiche che, oltre a gestire la rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o con

energia geotermica, utilizzano l'energia. Tali soggetti possono utilizzare in compensazione il credito maturato.

Nel **comma 290**, al fine di compensare il maggior gettito dell'imposta sul valore aggiunto derivante dalle eventuali variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio, viene prevista la possibilità di disporre, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, diminuzioni delle aliquote d'accisa, di cui all'allegato I al decreto legislativo n. 504/1995, afferenti i prodotti energetici impiegati come carburanti o come combustibili per riscaldamento per usi civili.

Nei **commi 291 e 292** vengono individuate le condizioni al cui verificarsi è subordinata l'adozione del decreto sopra citato e viene precisato che le eventuali riduzioni di aliquota devono essere previste nel rispetto dei livelli minimi delle aliquote d'accisa stabiliti dalle disposizioni comunitarie.

Con il **comma 293** viene fissata al 28 febbraio 2008, in sede di prima applicazione, la data entro la quale, al fine dell'eventuale adozione del decreto in questione, deve essere accertato il verificarsi delle condizioni di cui al suddetto comma 291.

Nei **commi da 295 a 299** viene previsto il riconoscimento alle regioni a statuto ordinario della compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e vengono indicati: la misura complessiva della compartecipazione per il periodo 2008-2011 nonché per l'anno 2011 e successivi, le integrazioni della misura suddetta e le modalità per il versamento della stessa.

In particolare:

- con il **comma 295** viene riconosciuta alle regioni a statuto ordinario la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione, al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi di trasporto pubblico locale, di attuare il processo di riforma del settore e di garantire il mantenimento dell'attuale livello dei servizi;
- con il **comma 296** viene determinata la misura complessiva della compartecipazione de qua per il periodo 2008-2011, riportata all'unità Tabella 1, allegata alla legge finanziaria 2008, da attribuire mensilmente a ciascuna regione. Il comma in questione stabilisce, inoltre, le modalità con cui procedere alla determinazione delle quote della compartecipazione in parola a partire dall'anno 2011;
- con il **comma 297** viene determinata la misura della compartecipazione per l'anno 2011 e per gli anni ad esso successivi;
- con il **comma 298**, a decorrere dall'anno 2008, viene attribuita alle regioni a statuto ordinario una quota dell'accisa sul gasolio

impiegato come carburante per autotrazione, ulteriore rispetto a quella di cui suddetto comma 296. Tale quota viene determinata nella misura di:

- **euro 0,00860** per ogni litro di gasolio erogato nei rispettivi territori regionali, **per l'anno 2008**;
  - **euro 0,00893** per ogni litro di gasolio erogato nei rispettivi territori regionali, **per l'anno 2009**;
  - **euro 0,00920** per ogni litro di gasolio erogato nei rispettivi territori regionali, **a partire dall'anno 2010**;
- con il **comma 299** vengono fornite precisazioni in ordine alle modalità di versamento, da parte dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa, della quota di cui al comma 298 nonché per la sua ripartizione tra le regioni a statuto ordinario.

Con il **comma 361** viene stabilito che per esigenze di economicità e speditezza dell'azione amministrativa la pubblicazione di provvedimenti dei Direttori delle Agenzia fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge.

Con riguardo all'**articolo 2** si segnalano i **commi 139 e 140**, con i quali vengono fornite indicazioni in ordine alla determinazione, per l'anno 2009 e seguenti, della quota minima di biocarburanti e carburanti rinnovabili (biodiesel, bioetanolo e suoi derivati, ETBE, bioidrogeno) che i soggetti che immettono in consumo, per l'impiego in uso di autotrazione, benzina e gasolio prodotti da fonti non rinnovabili, sono obbligati a immettere in consumo nel territorio nazionale.

In particolare:

- con il **comma 139** viene stabilito che per l'anno 2009, la quota suddetta è fissata nella misura del 3% di tutto il carburante (benzina e gasolio) immesso in consumo nell'anno 2008, calcolata sulla base del tenore energetico;
- con il **comma 140** viene stabilito che per gli anni successivi al 2009 la quota suddetta può essere incrementata con decreto del Ministero per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il Direttore dell'Area Centrale  
Ing. Walter De Santis